



# **COMUNE DI GARGNANO**

Provincia di Brescia

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE SAGRE**

ai sensi dell'art. 18 ter, comma 1, della L.R. n. 6/2010

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30 marzo 2017

Il Sindaco  
(Giovanni Albini)

Il Segretario Comunale  
(Graziano Cappa)

## **Articolo 1** **(Oggetto e finalità)**

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 18-ter della Legge Regionale 2 Febbraio 2010, n. 6 [Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere), nonché delle linee guida di cui alla Delibera di Giunta Regionale 2 Agosto 2016, n. X/5519 (Linee guida per la stesura dei regolamenti comunali delle sagre), disciplina le modalità di svolgimento e la durata delle attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande di cui all'art. 72 LR 6/2010, anche in occasione delle "sagre" di cui all'art. 16 comma 2 lettera G della richiamata Legge regionale. Per tali ultime manifestazioni — nonché per le "fiere" di cui all'art. 16 comma 2 lettera F LR 6/2010 — è altresì determinata la procedura di redazione del relativo "elenco annuale delle fiere e delle sagre", funzionale alla successiva pubblicazione del "calendario annuale delle fiere e delle sagre" ai sensi dell'art. 18-bis LR 6/2010.
2. Le disposizioni a seguire, in ossequio alla citata normativa regionale, sono dirette a garantire opportuna trasparenza con riferimento all'organizzazione delle sagre e delle fiere che si svolgono sul territorio comunale, consentendo all'Amministrazione municipale di verificare la sostenibilità di tali eventi - nonché, più in generale, delle attività di somministrazione temporanea di cui al richiamato art. 72 — confrontandosi con le Associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché con le Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per i comparti del commercio su area pubblica e della somministrazione, anche allo scopo di promuovere il coinvolgimento degli operatori in sede fissa e su area pubblica già presenti nell'ambito comunale, nonché di favorire le manifestazioni volte alla valorizzazione dell'attrattività del territorio, con l'istituzione di un apposito registro.

## **Articolo 2** **(Sagre e altre attività di somministrazione temporanea, disposizioni generali)**

1. L'esercizio delle attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande che hanno luogo sul territorio comunale deve svolgersi in ossequio alle disposizioni del presente regolamento, nonché nel pieno rispetto della vigente normativa fiscale, tributaria, igienico-sanitaria, sindacale e di sicurezza posta a tutela dei consumatori, dei lavoratori e dei terzi.
2. Le attività di somministrazione temporanea che si svolgono su area pubblica ovvero su area privata in disponibilità pubblica — ossia le sagre di cui all'art. 16 comma 2 lettera G LR 6/2010 — devono necessariamente essere iscritte nel "calendario regionale delle fiere e delle sagre" di cui all'art. 18-bis LR 6/2010, nel quale confluiscono le sagre riportate nel "registro delle sagre, delle fiere e delle altre manifestazioni storiche e di pregio di cui all'art. 3, nonché le sagre che siano comunque state inserite nell'elenco annuale di cui all'art. 1 comma 1 in ossequio alla procedura prevista dall'art. 4.
3. Le aree di svolgimento di una sagra, sia pubbliche che private aperte al pubblico, devono disporre delle seguenti dotazioni, in proprio o nelle immediate adiacenze:
  - servizi igienici in numero adeguato ai visitatori previsti, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza, anche mediante eventuale accordo con strutture pubbliche o private contigue;
  - aree destinate a parcheggi anche provvisori nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
  - parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

## **Articolo 3** **(Calendario Regionale delle Fiere e delle Sagre)**

- 1 Al fine di consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre, nonché per permettere all'amministrazione comunale la verifica della sostenibilità di tutti gli eventi temporanei organizzati sul suo territorio, i comuni redigono ed approvano un elenco delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell'anno seguente.

- 2 Per la predisposizione dell'elenco, entro il 20 novembre di ogni anno gli organizzatori devono depositare l'istanza per lo svolgimento della sagra o fiera ed il Comune entro il 30 novembre di ogni anno redige l'elenco annuale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno sul territorio comunale nell'anno successivo;

L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro un termine stabilito dal comune:

- a) dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso di impresa, i relativi dati;
- b) indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email / telefono);
- c) tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
- d) denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
- e) indicazione, sulla relativa planimetria, delle aree destinate a parcheggi, anche provvisori, nonché quelle riservate a parcheggi per i soggetti diversamente abili con percorso accessibile;
- f) indicazione di presenza di servizi igienici, compresi quelli destinati a soggetti diversamente abili, raggiungibili in autonomia e sicurezza, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- g) programma di massima della manifestazione;
- h) eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.

Tale istanza è finalizzata all'inserimento della manifestazione nel calendario regionale e non è sostitutiva della procedura SCIA/autorizzatoria;

Nel caso di sovrapposizione di 2 o più sagre nello stesso luogo e data, il Comune accoglie l'istanza coi seguenti criteri, nell'ordine:

- 1° sagra con finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale con vendita/somministrazione di prodotti dell'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali o comunque DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
- 2° forte connotazione tradizionale dell'evento (religiosa, festa patronale, commemorazione);
- 3° anni di svolgimento della sagra;
- 4° grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
- 5° ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Per istanze in contrasto con gli atti di programmazione il Comune, prima della compilazione definitiva dell'elenco, ne comunica il rigetto motivato o propone una diversa data/modalità di svolgimento al fine di renderla compatibile con gli atti stessi.

Il comune redige l'elenco delle fiere e delle sagre **entro il 30 novembre di ogni anno** e lo approva con Delibera di Giunta.

Il comune carica l'elenco annuale di cui al comma precedente sull'apposita piattaforma informatica di Regione Lombardia **entro il 15 dicembre di ogni anno**.

#### **Articolo 4**

##### **(Modifiche del calendario regionale delle fiere e delle sagre)**

L'elenco delle fiere e delle sagre, inserito nel calendario regionale, può essere integrato o modificato solo dal Comune.

Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o presentare, in casi del tutto eccezionali, la domanda fuori termine per una nuova manifestazione, devono inoltrare al Comune una nuova domanda almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

L'autorizzazione allo svolgimento di nuova manifestazione è concessa per casi del tutto eccezionali dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione Comunale o le associazioni di categoria.

Il termine di 30 giorni può essere ridotto, con provvedimento motivato, in caso di modifica di una manifestazione già calendarizzata, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari.

**Articolo 5**  
**(Coinvolgimento degli operatori in sede fissa e degli ambulanti)**

Durante lo svolgimento di una sagra, è concesso agli esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza stradale.

E' altresì ammessa tale possibilità nell'area pubblica adiacente la sagra o nell'ambito della sagra stessa su una superficie compresa entro il 10% di quella complessiva destinata alla manifestazione, previa intesa sulle modalità attuative con gli organizzatori e con il Comune.

**Articolo 6**  
**(Disposizioni finali)**

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni previste dalla l.r. 6/2010, dalla d.g.r. 2/8/2016 n. X/5519 e dalle discipline settoriali delle specifiche attività svolte all'interno della sagra e/o della fiera.